



Area Sviluppo Socio Economico e Turismo

ORDINANZA SINDACALE

n. 25 del 1° ottobre 2024

Oggetto: integrazione dell'ordinanza sindacale n. 584 del 26 luglio 2024 avente ad oggetto il **divieto**, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio "D. A. Maradona" relativi alla stagione calcistica 2024/2025, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell'inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all'interno dello stadio "D. A. Maradona", nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.

IL SINDACO

Premesso che:

con ordinanza sindacale n. 584 del 26 luglio 2024, al fine di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, è stato disposto il **divieto** di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi -via A. Doria -viale Augusto fino a Piazza Italia -via G. Cesare fino a Piazza Italia -via Campegna –via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri -viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare -l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti -via Claudio –via Marconi –via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo”.*

con nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 26 settembre 2024 Cat. A.4/Gab. - O.P., acquisita con **PG/2024/838762** del 1° ottobre 2024, è stata richiesta ad integrazione dell’ordinanza sindacale suddetta, l’estensione del divieto di cui sopra presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *via G.B. Marino, via Lepanto, Piazzale D’Annunzio, via Pirandello, via Tansillo, via Galeota, via Jacopo De Gennaro, via Morosini, Largo Atleti Azzurri d’Italia, via Gonzaga;*

Ritenuto, pertanto:

necessario integrare l’ordinanza sindacale n. 584/2024 in conformità alle richieste pervenute dalla Questura di Napoli;

Visto

L’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive

ORDINA

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi -via A. Doria -viale Augusto fino a Piazza Italia -via G. Cesare fino a Piazza Italia -via Campegna –via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri -viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare -l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti -via Claudio –via Marconi –via Terracina compresa nel*

tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"; via G.B. Marino, via Lepanto, Piazzale D'Annunzio, via Pirandello, via Tansillo, via Galeota, via Jacopo De Gennaro, via Morosini, Largo Atleti Azzurri d'Italia, via Gonzaga.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*Il Sindaco
Gaetano Manfredi*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.